



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 69 del 29.04.2014

COPIA

**Oggetto: Assegnazione risorse al Settore Finanziario per conferimento incarico per valutazione e consulenza in merito alla gestione della Farmacia comunale S.r.l.**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:55, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO	SINDACO	P
CARDIA SERGIO	ASSESSORE	A
PITZANTI ANDREA	ASSESSORE	P
CRISPONI ANNETTA	ASSESSORE	P
BULLITA ROBERTO	ASSESSORE	P
MANUNZA STEFANIA	ASSESSORE	P
SERRA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6    Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione consiliare n. 25 in data 19.05.2006, con la quale si è stabilito di costituire una società denominata "Farmacia comunale di Sestu Srl", a cui affidare la gestione della farmacia comunale, precedentemente gestita in economia, e si è provveduto alla contestuale approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto;

Dato atto che in data 13.06.2006 è stata costituita società "Farmacia comunale di Sestu Srl", con un capitale sociale di euro 50.000, di cui euro 35.000, pari al 70 per cento, di proprietà del Comune di Sestu ed euro 15.000, pari al 30 per cento, di proprietà dei tre farmacisti dipendenti;

Vista la propria deliberazione n. 174 del 30.06.2006 con la quale si è proceduto all'approvazione del contratto di servizio da sottoscrivere con la predetta società;

Dato atto che il contratto di servizio è stato sottoscritto, mediante scrittura privata, in data 29 settembre 2006, repertorio n. 344;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione della Società partecipata "Farmacia Comunale S.r.l." con la quale sono stati assunti i seguenti indirizzi:

- richiedere all'Amministratore Unico la redazione di un piano di ristrutturazione della società che consenta di avere una struttura dei costi competitiva rispetto alle altre farmacie pubbliche e private, una crescita dei ricavi che conduca ad un equilibrio economico-finanziario a decorrere dall'anno 2014, ai fini di un'eventuale ricapitalizzazione;
- richiedere alla Società Farmacia Comunale di provvedere con immediatezza al pagamento del corrispettivo dei canoni scaduti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 lettera e), del contratto di servizio;
- di attivare le procedure necessarie a valutare la congruità del canone di affitto d'azienda previsto nell'articolo 7 del contratto di servizio, come da richiesta dell'Amministratore Unico;
- di adottare un modello organizzativo ed un'apposita regolamentazione, idonea ad effettuare un controllo analogo sulla società partecipata "Farmacia comunale S.r.l." ai sensi dell'art.147 quater del Testo unico enti locali, oltre che un monitoraggio periodico della situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società, sul contratto di servizio e sulla qualità del servizio erogato;
- che tutte le procedure suddette vengano attivate e concluse entro e non oltre il 28/02/2014;
- di richiedere il parere al collegio dei Revisori dei conti, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 239 del Testo Unico Enti locali.

Visto l'articolo 7 del predetto contratto di servizio, che così recita "ART. 7 CORRISPETTIVO - Il corrispettivo annuo, onnicomprensivo, del contratto di servizio è uguale al 7% (sette) della media del fatturato degli ultimi tre esercizi (2003 – 2005), ma non potrà essere in ogni caso inferiore ad un importo minimo di € 130.000,00 (centotrentamila/00) più IVA. Detta percentuale verrà applicata agli incrementi di fatturato, rispetto alla media 2003 – 2005, nell'ipotesi in cui la Società non chiuda in perdita.

*L'importo come sopra determinato verrà corrisposto nel seguente modo:*

- entro il 30 giugno acconto pari al 60% del corrispettivo maturato nell'anno precedente;
- L'anno successivo saldo calcolato sulla base del conto economico entro i termini di approvazione del bilancio d'esercizio previsti dall'articolo 2478bis del Codice Civile.

Per il primo anno il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30.04.2007 e verrà raggugliato al 7% del fatturato (minimo € 130.000,00 su base annua) dell'anno 2006 per i mesi di effettiva attività.

Limitatamente alla parte economica, il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2007 ed in tale data verrà rivisto sulla base dei risultati economici della società”;

Che, sulla base dell'articolo del contratto di servizio sopra citato, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 30/12/2011 avente ad oggetto “Modifica art.7 del Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della Farmacia Comunale” si è proceduto, a seguito di apposita relazione tecnica del Segretario Generale, incaricato della gestione amministrativa della Società “Farmacia Comunale S.r.l.”, alla rivisitazione della parte economica del contratto di servizio;

Dato atto che la deliberazione sopra citata ha modificato il primo e l'ultimo comma dell'articolo 7 del contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della farmacia comunale, così come appresso indicato:

- il primo comma è così sostituito: “Il corrispettivo annuo, onnicomprensivo, del contratto di servizio è uguale al 5% (cinque per cento) della media del fatturato degli ultimi tre esercizi (2003 – 2005), ma non potrà essere in ogni caso inferiore ad un importo minimo di € 92.900,00 (novantadue milanovecento/00) più IVA. Detta percentuale verrà applicata agli incrementi di fatturato, rispetto alla media 2003 – 2005, nell'ipotesi in cui la Società non chiuda in perdita.”;
- l'ultimo comma è così sostituito: “Limitatamente alla parte economica, il presente accordo – così come determinato al primo comma - avrà validità per gli anni 2011 e 2012.”;

Vista la richiesta dell'Amministratore unico della società “Farmacia comunale S.r.l.” Dott.ssa Francesca Nocera, prot. n. 20184 del 13/12/2013 avente ad oggetto “Richiesta modifica dell'art.7 del Contratto di servizio per l'affidamento del servizio di conduzione della Farmacia Comunale” con la quale viene richiesto all'Ente di ridurre il canone di servizio e l'eliminazione dell'applicazione della percentuale del 7% sull'incremento del fatturato, rispetto alla media 2003-2005 nei casi in cui la Società chiuda il bilancio in utile;

Con nota prot. 15753 del 19/09/2013 è stato richiesto alla Corte dei Conti sezione regionale del controllo per la Regione Sardegna, un parere in merito alla possibilità di considerare la partecipazione ad una società costituita per la gestione della farmacia comunale esclusa dai limiti di cui alla generale normativa di dismissione delle partecipazioni societarie per i Comuni sotto i 30.000 abitanti;

Vista la legge di stabilità approvata con L.147 del 27/12/2013, all'art.1 commi dal 550 al 569, che al comma 561 prevede l'abrogazione del comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni, dalla l.122/2010, che prevedeva l'obbligo di liquidazione delle società costituite da parte dei comuni fino a 30.000 abitanti, che si trovino in circostanze determinate.

Dato atto che con Prot. N. 1371 del 23/01/2014 la Corte dei Conti Sezione di controllo per la Regione Sardegna, *alla luce della sopravvenuta normativa contenuta nella L.147/2013, art. 1, comma 561, che ha disposto a decorrere dal 01/01/2014, l'abrogazione del comma 32, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010, convertito Con la L. n. 122/2010, ritenendo venuti meno i dubbi interpretativi legati alla vigenza della predetta norma*, con deliberazione n.6/2014/PAR del 22/01/2014 ha deliberato di non procedere all'esame della richiesta di parere in questione;

Vista l'esigenza manifestata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 72 del 30/12/2013 di rivisitare la misura del canone mediante apposito incarico esterno, al fine di valutarne la congruità;

Valutato che l'incarico consulenziale debba essere ampliato per fornire un supporto valutativo che possa condurre a una decisione più consapevole a tutela dell'interesse pubblico e del patrimonio del Comune;

Ritenuto necessario individuare un meccanismo di calcolo del canone più agevole, che garantisca certezza del risultato di esercizio della società e del canone di spettanza dell'ente, oltre ad una scadenza adeguata ai flussi finanziari dell'attività farmaceutica, che possa agevolare la programmazione finanziaria della società senza pregiudizio per l'Ente;

Preso atto dell'esigenza di fissare una scadenza del contratto certa e non coincidente con quella dello statuto sociale (fissata al 31/12/2060), secondo un principio di proporzionalità, sufficiente a garantire l'ammortamento degli investimenti ed una ragionevole remunerazione dei capitali investiti, e nel contempo idonea ad evitare di ridurre o limitare la libera concorrenza del mercato;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n.1 del 30/01/2014, nel quale si invita l'Amministrazione a verificare l'opportunità di esercitare direttamente un'eventuale azione di responsabilità ex art. 2393 codice civile, nei confronti del precedente amministratore a tutela del patrimonio dell'ente, o di inviare la documentazione relativa al periodo soggetto ai rilievi mossi dall'Amministratore, agli enti competenti per gli opportuni approfondimenti”;

Visto il “Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 14/10/2011, che disciplina i limiti, criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 commi 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, e secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 10/02/2011;

Appurato che nell'ente non risulta presente un dipendente che abbia una professionalità idonea alla valutazione dell'azienda farmaceutica, del relativo canone di servizio, o di problematiche particolari di diritto societario;

Preso atto che con decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30/04/2014 e che l'ente si trova in regime di esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 comma 1 del Testo unico enti locali;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 228 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2013. Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”, che assegna infatti le dotazioni finanziarie ai responsabili di servizio, in base all'assestato 2013, nelle more dell'approvazione del Peg 2014;

Ritenuto di dover dotare il Responsabile del Servizio finanziario delle risorse

necessarie per procedere celermente ad adottare i procedimenti amministrativi di incarico esterno per la stima peritale e per il supporto consulenziale necessari per la gestione della farmacia comunale, nell'ambito delle risorse disponibili in assenza di bilancio approvato;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 24/04/2014 avente ad oggetto "Programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di studio e consulenza per l'anno 2014. Settore Finanziario";

Considerato il vincolo di finanza pubblica fissato dall'art.6, comma 19., del D.L. 78/2010 e che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel principio del "divieto del soccorso finanziario", principio non modificato dalla legge di stabilità 2014, che impone l'obbligo dell'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture o organismi pubblici senza una prospettiva concreta che dimostri l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo;

Vista anche la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, del 15/02/2013 n.51, nella quale, a proposito della distinzione tra appalto e consulenza, specifica che nel caso di stima peritale per determinare un valore da inserire a base d'asta di una alienazione di azienda, sia configurabile una consulenza di tipo valutativo, rientrante nella categoria della prestazione d'opera intellettuale resa da un professionista;

Visti i verbali dell'Assemblea dei soci del 27/03/2014 e del 24/04/2014 nelle quali l'amministratrice della Società ha proposto l'adozione di una serie di azioni finalizzate alla ristrutturazione delle modalità gestionali della società, al fine di rendere la struttura dei costi più competitiva e perseguire una condizione di equilibrio economico-finanziario durevole nel tempo, stante la forte crisi, il radicale mutamento del settore farmaceutico e la perdita di redditività del servizio farmaceutico;

Considerato che i soci di minoranza, hanno richiesto di rinviare le azioni concrete del piano di ristrutturazione e la sua conseguente approvazione, ad una fase successiva all'acquisizione della perizia di revisione del canone di affitto dell'azienda;

Ritenuto che sussiste l'urgenza di procedere all'affidamento dell'incarico per avviare le relative procedure che, comunque, si prospettano lunghe e complesse, a tutela del patrimonio societario;

Considerato che, solo con l'approvazione del piano di ristrutturazione è possibile dimostrare che sussistono le condizioni economiche e finanziarie di mantenimento della partecipazione dell'Ente ;

Vista la relazione del Responsabile del servizio che viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riporta in calce;

Con votazione unanime

#### DELIBERA

Di attribuire al Responsabile del Servizio finanziario la dotazione provvisoria di Euro 7.185,84 per provvedere alle spese necessarie per l'affidamento di un incarico esterno, mediante avviso pubblico e apposita selezione, per la rideterminazione della parte economica del canone di servizio di gestione della farmacia comunale, suddiviso nelle tre componenti:

- la quota relativa al locale ceduto in locazione;

- la quota relativa al diritto di esercizio della farmacia;
- la quota relativa all'attività ceduta, comprensiva dell'avviamento.

L'incarico dovrà prevedere inoltre:

- la determinazione della durata del contratto di locazione di azienda,
- l'individuazione del valore di cessione dell'azienda, nel caso non sussistano le condizioni per la ricapitalizzazione della società;
- la verifica dei presupposti per la proposizione dell'azione di responsabilità;
- la determinazione del canone di concessione nel caso di concessione del servizio mediante gara pubblica, previa liquidazione della società.

Di prevedere che il Responsabile del Servizio potrà determinare ulteriori contenuti dell'incarico da conferire nella determina a contrarre, secondo quanto richiesto dalla natura e specificità dell'incarico;

Di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura nel capitolo 770/15 “*Spese per prestaz.profes.,studi,proget,direz.lav.e collaudi (av.amm.ne)*” Res 2006 che presenta la sufficiente disponibilità;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico enti locali.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 29/04/2014

IL RESPONSABILE  
F.TO MARIA LAURA SABA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 29/04/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO MARIA LAURA SABA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO ALDO PILI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO ANNA MARIA MELIS

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2014 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **05/05/2014** al **20/05/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 05/05/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 20/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 05.05.2014

# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari



## **OGGETTO: Relazione tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario sulla gestione della “Farmacia comunale S.r.l.”.**

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la gestione della Società partecipata “Farmacia Comunale S.r.l.” con la quale sono stati assunti i seguenti indirizzi:

- richiedere all’Amministratore Unico la redazione di un piano di ristrutturazione della società che consenta di avere una struttura dei costi competitiva rispetto alle altre farmacie pubbliche e private, una crescita dei ricavi che conduca ad un equilibrio economico-finanziario a decorrere dall’anno 2014 , ai fini di un’eventuale ricapitalizzazione;
- richiedere alla Società Farmacia Comunale di provvedere con immediatezza al pagamento del corrispettivo dei canoni scaduti ai sensi dell’articolo 19, comma 1 lettera e), del contratto di servizio;
- di attivare le procedure necessarie a valutare la congruità del canone di affitto d’azienda previsto nell’articolo 7 del contratto di servizio, come da richiesta dell’Amministratore Unico;
- di adottare un modello organizzativo ed un’apposita regolamentazione, idonea ad effettuare un controllo analogo sulla società partecipata “Farmacia comunale S.r.l.” ai sensi dell’art.147 quater del Testo unico enti locali, oltre che un monitoraggio periodico della situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società, sul contratto di servizio e sulla qualità del servizio erogato;
- che tutte le procedure suddette vengano attivate e concluse entro e non oltre il 28/02/2014;
- di richiedere il parere al collegio dei Revisori dei conti, nell’esercizio delle funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 239 del Testo Unico Enti locali.

La legge finanziaria 2014 ha fortemente modificato la normativa che disciplina le società partecipate dagli enti locali, facendo venir meno l’obbligo di dismissione ma stabilendo una serie di vincoli, obblighi e responsabilità per gli enti partecipanti, per cui l’attività è divenuta particolarmente complessa e necessità di tempi superiori rispetto alle previsioni (28/02/2014).

Tuttavia l’amministrazione si è attivata per porre in essere le azioni necessarie alla gestione della società, ha proceduto all’adozione dei seguenti atti, in esecuzione alla deliberazione citata:



1. Con decreto del Sindaco n. 2 del 15/01/2014 è stata attribuita alla Dott.ssa Maria Laura Saba la responsabilità dei procedimenti relativi alle società partecipate dell'Amministrazione comunale di Sestu;
2. Con nota prot. N. 3237 del 18/02/2014 è stato contestato il mancato adempimento dei seguenti punti del contratto di servizio:
  - mancata comunicazione del programma annuale di cui all'art.3 comma 7;
  - mancati o tardivi pagamenti degli acconti e dei saldi dei corrispettivi dovuti ex art 7 per gli anni 2008, 2010, 2011, 2012 e acconto 2013.
  - *(Dei suddetti corrispettivi e del calcolo degli interessi si rimanda a successiva comunicazione scritta.)*
  - mancata comunicazione del programma annuale e del programma pluriennale ex art 9 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Contratto di Servizio;
  - mancata comunicazione semestrale dei report sui principali dati economici ex art 9 comma 6 del Contratto di Servizio;
  - mancata comunicazione all'ente degli estremi della polizza assicurativa di cui all'art. 11 del Contratto di Servizio;

E' stato assegnato un termine di 10 giorni, per le controdeduzioni, come previsto dal contratto.

3. L'amministratrice unica ha predisposto un piano di rientro del debito contratto con il Comune di Sestu relativamente al canone di servizio degli anni pregressi, secondo il tasso di interesse previsto nel contratto di servizio fino alla data di decorrenza del piano, e con il tasso di interesse legale per il periodo quinquennale di durata del piano, che è stato depurato dal credito vantato dalla Società Farmacia Comunale S.r.l. relativamente ad un credito della Asl periodo dicembre 2006, incassato dal Comune di Sestu, come da situazione creditoria/debitoria asseverata dal Collegio dei revisori;
4. Con nota del 3299 del 19/02/2014 sono stati chiesti all'Amministratrice e al Collegio dei revisori l'esistenza di presupposti o elementi per l'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, a seguito dell'invito del Collegio dei revisori con verbale n. 1/2014 del 30/01/2014: *"... invita inoltre l'Amministrazione a verificare l'opportunità di esercitare direttamente un'eventuale azione di responsabilità ex art. 2393 codice civile, nei confronti del precedente amministratore a tutela del patrimonio dell'ente, o di inviare la documentazione relativa al periodo soggetto ai rilievi mossi dall'Amministratore, agli enti competenti per gli opportuni approfondimenti"*.

Nè l'amministratrice della società, né il settore incaricato della gestione della farmacia dal 01/07/2006 al 14-01-2014, né i revisori hanno segnalato la presenza di responsabilità del precedente amministratore in merito alla tenuta delle scritture contabili e dei rapporti contrattuali, né in merito alla conoscenza di fatti o elementi da cui consegue l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 2621 del cod.civile di false comunicazioni sociali. La sottoscritta, in merito alla prima responsabilità, può affermare che sussistono imprecisioni nella tenuta delle scritture contabili, che hanno determinato l'imputazione di una quota del canone in esercizi diversi, da cui, l'Amministratrice della società, nella sua nota inviata via pec Ns prot. 3338 del 20/02/2014, dichiara non sia derivato un danno per l'ente. L'inadempimento delle tempistiche contrattuali ha invece determinato l'onere finanziario degli interessi di mora per ritardato pagamento, calcolati nel piano di rientro, che comunque sono a favore del Comune. In merito all'elemento psicologico (l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto nelle comunicazioni sociali), non sono stati rinvenuti elementi in tal senso. L'incarico che verrà affidato potrà comunque supportare le determinazioni in merito.

5. E' stata predisposta la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/02/014 avente ad oggetto. "Ricognizione delle società partecipate dal Comune ai sensi dell'art.3 commi 7-33 della Legge 244/2007", che però presuppone la sussistenza anche dei requisiti di equilibrio economico-finanziario della società, pertanto la delibera in oggetto sarà rinviata all'eventuale valutazione positiva del piano di ristrutturazione industriale. In tal senso anche la "Circolare ANCI relativa agli adempimenti sulla costituzione o il mantenimento di società a partecipazione comunale, ai sensi dei commi 27 e segg., dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed alla dismissione delle partecipazioni vietate" del 03/11/2010. L'articolo 3 comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede che *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza."* Il comma 28 prevede poi l'obbligo di adozione di una deliberazione espressa di ricognizione.

Il comma in questione vieta agli enti locali di partecipare “direttamente” in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La norma si applica agli enti locali (quindi ai Comuni, presenti nel d. lgs. 165/2001) i quali **non possono assumere o mantenere in via diretta** partecipazioni, anche di minoranza, in società c.d. di primo livello.

Resta ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario.

La Corte dei Conti, in più occasioni, e da ultimo con la Sentenza della Sezione di controllo in sede consultiva della Regione Sicilia, con Deliberazione del 20/01/2014 n.16 specifica infatti che:

*L'ente locale non ha, in linea di principio, alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della propria società partecipata in liquidazione qualora il patrimonio di quest'ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie. Qualora, tuttavia, la p.A. decidesse, nella propria discrezionalità politica, di accollarsi i debiti della società partecipata in liquidazione, la stessa dovrebbe evidenziare, attraverso congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto giustificativo dell'operazione da intraprendere, valutandone attentamente la sostenibilità finanziaria.*

*Tale scelta, infatti, finirebbe inevitabilmente per costituire una rinuncia implicita al limite legale della responsabilità patrimoniale della società di cui all'art. 2325, Cod. Civ., al di fuori delle ipotesi derogatorie tassativamente stabilite dal codice civile.*

*Tale interesse, peraltro, non può essere identificato esclusivamente con la tutela dei creditori sociali che, nel dare fiducia alla società, avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della stessa e, conseguentemente, sulla quasi certezza di ottenere il soddisfacimento integrale del loro credito, in quanto le società partecipate sono operatori economici che operano al pari degli altri soggetti, pubblici e privati, connotati da professionalità e capacità tali da consentire loro un'attenta valutazione del soggetto-società partecipata con cui interagiscono e dei rischi che corrono nell'instaurare rapporti economici con lo stesso. Nel delineato contesto, giova, poi, rammentare che l'attuale sistema normativo, in attuazione di precisi divieti di origine comunitaria, pone limiti al "soccorso" da parte degli enti pubblici a favore di società partecipate che si trovino in situazione di precarietà finanziaria...*

A tal proposito la sentenza fa riferimento alla Sentenza della Sez. di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, secondo cui “ *il legislatore ha, in sostanza, limitato in modo drastico la possibilità per gli enti locali di sostenere finanziariamente gli organismi partecipati, positivizzando pratiche economiche che avrebbero dovuto orientare la discrezionalità dell'ente e costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi societari, stante l'uso di risorse della collettività*”.

*...In particolare, l'art. 6 co. 19, D.L. n. 78/2010, ha imposto alle pp.AA. il divieto di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infrannuali, fatte salve le deroghe ivi espressamente - e tassativamente - specificate. Ebbene, tale norma, sebbene non direttamente applicabile all'ipotesi di una società ormai disciolta e posta in liquidazione, costituisce pur sempre eloquente espressione di un disfavore legislativo nei confronti di interventi tampone che comportino dispendio di risorse finanziarie a fondo perduto. Se, infatti, non è ammissibile nell'ottica di una sana gestione finanziaria effettuare "salvataggi" nei confronti di società in perdita ma ancora presenti sul mercato, non si comprende quale razionalità economica possa accompagnare l'accollo del debito risultante verso terzi all'esito della procedura di liquidazione.*

*Conclusivamente, deve ritenersi che non sussista alcun obbligo per il comune di assumere al proprio bilancio i debiti della società posta in liquidazione il cui patrimonio si sia dimostrato insufficiente al pagamento degli stessi.*

6. E' stata predisposta la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27/02/014 avente ad oggetto. “Programmazione delle spese per incarichi di collaborazione autonoma di studio e consulenza per l'anno 2014. Settore finanziario”, propedeutica all'affidamento di un incarico professionale per la valutazione del canone, ovvero del valore di cessione della società, che è stata deliberata dal Consiglio Comunale in data 24/04/2014, con atto n. 12;

7. E' stata predisposta la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 27/02/014 avente ad oggetto. "Assegnazione risorse al Settore finanziario per conferimento di incarico per la valutazione della Farmacia comunale S.r.l.",
8. E' stata predisposta una carta dei servizi da parte della Società, che è stata trasmessa all'Ente e agli altri soci per un esame preventivo. In proposito della carta dei servizi, è necessario stabilire che il livello qualitativo del servizio dovrà essere reso compatibile con i costi connessi all'erogazione del servizio reso, soprattutto in riferimento ai tempi di attesa per i farmaci richiesti dall'utenza e ai tempi di attesa presso la farmacia per l'acquisto dei farmaci. In questa fase in cui la Società ha avuto la necessità di proporre un piano di rientro quinquennale per il debito e la copertura di una perdita in due esercizi consecutivi per un totale di Euro 180.000,00 circa (alla data odierna non si dispone delle risultanze dell'esercizio 2013) , si rende necessario ridurre temporaneamente il livello qualitativo del servizio rispetto a come è stato inteso fino a questo momento, privilegiando l'economicità della gestione. La vocazione al servizio pubblico dovrà comunque essere confermata, mediante interventi di sensibilizzazione rivolti ai cittadini, anche tramite il sito informatico della società, interventi di informazione ed educazione sanitaria, proponendo inoltre la diffusione dell'uso dei farmaci "generici", ovvero altri interventi che costituiranno oggetto di apposita direttiva da parte del Comune, all'esito della procedura di ristrutturazione.
9. La Società ha predisposto un "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale", che è stato sottoposto all'attenzione del Comune per la verifica della compatibilità con le norme vigenti e i nuovi vincoli imposti dalla legge finanziaria 2014. In questa fase, essendo esclusa la possibilità di procedere a nuove assunzioni, per la forte rigidità dei costi gestionali, verrà analizzata in una fase successiva, per la completezza del quadro delle direttive che l'ente dovrà impartire;
10. Con nota del 05/03/2014, trasmessa via pec, l'amministratrice informa dello stato degli adempimenti della società e della proposta in corso di definizione del piano di ristrutturazione aziendale, finalizzato alla dimostrazione di un equilibrio economico-finanziario duraturo della società stessa;
11. L'attivazione delle procedure per la valutazione della congruità del canone di affitto d'azienda è avvenuta con la predisposizione dell'atto citato al punto 6., e della proposta di Giunta di cui al punto 7, che però è stata subordinata, in una prima fase, alla valutazione positiva del piano di ristrutturazione aziendale da parte del Consiglio Comunale;

12. In merito all'attivazione di un modello organizzativo idoneo, già nel contratto di servizio è previsto una procedura di verifica preventiva, concomitante e successiva sulla gestione, che verrà concretamente attivata a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale, ma che troverà la corretta formalizzazione nel nuovo regolamento sui controlli interni, tra cui è compreso il controllo sulle società partecipate, che, ai sensi dell'art. 147 quater del T.u.ee.ll., diventa obbligatorio dal 2015 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19/05/2006 avente ad oggetto "Costituzione Società a Responsabilità Limitata gestione Farmacia comunale – Approvazione Atto Costitutivo e Statuto" sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

*L'esternalizzazione del servizio farmacia comunale rappresenta un notevole sgravio di spesa corrente e di spesa del personale che consentiranno il mantenimento e il miglioramento dei restanti servizi gestiti in amministrazione diretta. Con tale operazione, si intendono perseguire i seguenti benefici:*

- *La farmacia comunale assume una veste gestionale più idonea alla sua specifica funzione, schiudendo interessanti potenzialità di crescita;*
- *i cittadini mantengono inalterata l'ispirazione comunale del servizio farmaceutico, per il tramite del contratto di servizio che vincola la società al rispetto di determinati standard, stante il mantenimento del controllo in capo al Comune;*
- *Il bilancio comunale ed i costi del personale ne trarranno in termini finanziari un sostanziale alleggerimento ed ai cittadini potranno essere garantiti, anzi migliorati, i restanti servizi gestiti in forma diretta.*

La stretta commistione della sfera pubblica con quella privata ha condotto all'emanazione di una sorta di diritto pubblico speciale inteso, sostanzialmente a contrastare fenomeni elusivi, nei casi in cui l'uso improprio dello strumento societari si concretizza nella violazione dei vincoli di finanza pubblica.

Un principio che è diventato ineludibile, è stato quello di garantire la massima concorrenza e di limitare la gestione in house e l'affidamento diretto.

Il quadro normativo si è ormai evoluto verso una regolamentazione più articolata che va oltre la definizione dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, per focalizzare l'attenzione sulle ricadute economiche delle attività esternalizzate sui bilanci degli enti soci, nell'obiettivo di razionalizzazione della spesa.